

Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P

Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation

contro

**Consiglio dell'Unione europea
e Commissione delle Comunità europee**

«Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban — Nazioni Unite — Consiglio di sicurezza — Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite — Attuazione nella Comunità — Posizione comune 2002/402/PESC — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1267 (1999) (comitato per le sanzioni) — Inclusione di tali persone ed entità nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Competenza della Comunità — Fondamento giuridico costituito dal combinato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»

Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 16 gennaio 2008	I - 6363
Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 23 gennaio 2008	I - 6387
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 settembre 2008.	I - 6411

Massime della sentenza

1. *Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani*
(Artt. 57, n. 2, CE, 60 CE, 133 CE e 301 CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002)
2. *Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Atti comunitari aventi ad oggetto obiettivi propri del Trattato UE in materia di relazioni esterne — Art. 308 CE — Inammissibilità*
(Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; art. 3 UE)
3. *Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani*
(Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002)
4. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atto che dà esecuzione a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite — Controllo incidentale della legittimità delle decisioni del Consiglio di sicurezza — Esclusione*
(Art. 220 CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002)
5. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*
(Artt. 220 CE, 307 CE; art. 6, n. 1, UE)
6. *Diritto internazionale pubblico — Carta delle Nazioni Unite — Risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite*
7. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani*
8. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani*

9. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani*
10. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (Art. 231 CE)*

1. Accogliere l'interpretazione degli artt. 60 CE e 301 CE secondo cui sarebbe sufficiente che le misure restrittive previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1390 (2002) e poste in essere dal regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, riguardino persone o entità che si trovano in un paese terzo o che vi sono associate ad altro titolo, attribuirebbe a tali disposizioni una portata eccessivamente ampia e non terrebbe assolutamente conto del requisito, derivante dai termini stessi di queste ultime, secondo cui le misure decise sulla base delle citate disposizioni devono essere assunte nei confronti di paesi terzi.

dei capitali, sarebbe idonea a ridurre l'ambito d'applicazione e pertanto l'effetto utile, dato che tale disposizione, alla luce del suo stesso tenore letterale, ha ad oggetto l'adozione di misure riguardanti le relazioni economiche con paesi terzi potenzialmente molto diverse, che quindi, a priori, non devono essere limitate ai settori riconducibili ad altre competenze materiali comunitarie come quelle in materia di politica commerciale comune o di libera circolazione dei capitali. Tale interpretazione non trova, del resto, alcun supporto nel tenore letterale dell'art. 301 CE, dato che questo attribuisce alla Comunità una competenza materiale la cui portata è, in linea di principio, autonoma rispetto a quella di altre competenze comunitarie.

Da un lato, l'interpretazione dell'art. 301 CE secondo cui tale articolo realizzerebbe un collegamento procedurale tra la Comunità e l'Unione europea, sicché esso dovrebbe essere interpretato con la medesima ampiezza delle competenze comunitarie rilevanti, tra cui quelle relative alla politica commerciale comune e alla libera circolazione

D'altro lato, alla luce dello scopo e del contenuto del suddetto regolamento, non è possibile ritenere che esso verta specificamente sugli scambi internazionali, in quanto sarebbe sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali, e non poteva quindi essere fondato sulla competenza comunitaria in materia di politica commerciale comune. Infatti, un atto comunitario rientra

nella competenza in materia di politica commerciale comune prevista dall'art. 133 CE solo se verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto sia sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali ed abbia effetti diretti ed immediati sul commercio o gli scambi dei prodotti interessati. Non è neppure possibile ritenere che detto regolamento rientri nell'ambito d'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, in quanto vieta il trasferimento di risorse economiche ad individui in paesi terzi. Per quanto concerne, anzitutto, l'art. 57, n. 2, CE, le misure restrittive di cui trattasi non rientrano in alcuna delle categorie elencate da tale disposizione. Quanto poi all'art. 60, n. 1, CE, neppure tale disposizione può fondare il regolamento di cui trattasi, dal momento che il suo ambito d'applicazione è determinato da quello dell'art. 301 CE. Infine, quanto all'art. 60, n. 2, CE, tale disposizione non prevede alcuna competenza comunitaria in tal senso, dato che si limita a consentire agli Stati membri di adottare, per taluni motivi eccezionali, misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti, fatto salvo il potere del Consiglio di imporre allo Stato membro di modificare o revocare tali misure.

(v. punti 168, 176-178, 183, 185, 187-191, 193)

2. Una concezione secondo cui l'art. 308 CE consentirebbe, nel contesto specifico degli artt. 60 CE e 301 CE, l'adozione di atti comunitari aventi ad oggetto non uno degli scopi della Comunità, bensì uno degli obiettivi propri del Trattato UE in materia di relazioni esterne, tra cui la politica estera e di sicurezza comune (PESC), contrasta con il tenore letterale stesso dell'art. 308 CE.

Nonostante sia stato creato un collegamento tra le azioni della Comunità che comportano sanzioni economiche ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE e gli obiettivi del Trattato UE in materia di relazioni esterne, tra cui la PESC, né il tenore letterale delle disposizioni del Trattato CE né la struttura di quest'ultimo forniscono alcun fondamento ad una concezione secondo cui tale collegamento si estenderebbe ad altre disposizioni del Trattato CE, in particolare all'art. 308 CE.

Per far ricorso all'art. 308 CE è necessario che l'azione prevista, per un verso, si riferisca al «funzionamento del mercato comune» e, per altro verso, miri a realizzare «uno degli scopi della Comunità». Orbene, quest'ultima nozione, alla luce della sua formulazione chiara e precisa, non può in alcun caso essere intesa nel senso che include gli obiettivi della PESC.

La coesistenza dell'Unione e della Comunità come ordinamenti giuridici integrati ma distinti, nonché l'architettura costituzionale dei pilastri, volute dagli autori dei trattati attualmente in vigore, rappresentano inoltre considerazioni di natura istituzionale che depongono in senso sfavorevole ad un'estensione del citato collegamento ad articoli del Trattato CE diversi da quelli con cui esso introduce espressamente un collegamento.

Peraltro, l'art. 308 CE, essendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio delle competenze di attribuzione, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera dei poteri della Comunità al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato CE, in particolare di quelle che definiscono i compiti e le azioni della Comunità.

Del pari l'art. 3 UE, in particolare il suo secondo comma, non può fungere da base per un ampliamento delle competenze della Comunità al di là degli scopi comunitari.

3. L'art. 308 CE ha lo scopo di supplire all'assenza di poteri di azione attribuiti espressamente o implicitamente alle istituzioni comunitarie da specifiche disposizioni del Trattato, quando poteri di tal genere dovessero apparire nondimeno necessari affinché la Comunità possa svolgere i propri compiti ai fini della realizzazione di uno degli obiettivi fissati dal Trattato.

Il regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, imponendo misure restrittive di natura economica e finanziaria, rientra evidentemente nell'ambito d'applicazione *ratione materiae* degli artt. 60 CE e 301 CE. Tuttavia, poiché questi articoli non prevedono poteri d'azione espressi o impliciti per imporre siffatte misure a destinatari non aventi alcun legame con il regime dirigente di un paese terzo come quelli di cui al suddetto regolamento, si può supplire a tale assenza di potere, dovuta alle limitazioni nell'applicazione *ratione personae* delle disposizioni in questione, facendo ricorso all'art. 308 CE quale fondamento normativo del regolamento di cui trattasi, oltre a tali due primi articoli, che fondano l'atto in questione dal punto di vista della sua portata materiale, purché, tuttavia, risultino soddisfatte tutte le altre condizioni richieste per l'applicabilità dell'art. 308 CE.

(v. punti 197-204)

Orbene, posto che l'obiettivo di tale regolamento consiste nell'impedire

ai soggetti associati ad Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani di disporre di qualsiasi risorsa finanziaria ed economica, al fine di impedire il finanziamento di attività terroristiche, esso può essere ricollegato a uno degli scopi della Comunità ai sensi dell'art. 308 CE. Infatti, gli artt. 60 CE e 301 CE, prevedendo una competenza comunitaria ad imporre misure restrittive di natura economica allo scopo di porre in essere azioni decise nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, sono l'espressione di un obiettivo implicito e soggiacente, vale a dire quello di rendere possibile l'adozione di misure di tal genere mediante l'efficace utilizzo di uno strumento comunitario. Tale obiettivo può essere considerato costitutivo di uno scopo della Comunità ai sensi dell'art. 308 CE.

4. La Comunità è una comunità di diritto nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal Trattato e che quest'ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai trattati e, di conseguenza, l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario di cui la Corte assicura il rispetto in forza della competenza esclusiva di cui essa è investita a norma dell'art. 220 CE, competenza che fa parte dei fondamenti stessi della Comunità.

L'attuazione di tali misure mediante uno strumento comunitario non travalica il quadro generale risultante dall'insieme delle disposizioni del Trattato, dal momento che, per loro natura, esse presentano altresì un legame con il funzionamento del mercato comune, legame che rappresenta un ulteriore requisito d'applicazione dell'art. 308 CE. Infatti, se misure economiche e finanziarie quali quelle imposte dal suddetto regolamento venissero applicate unilateralmente da ciascuno Stato membro, una proliferazione di misure nazionali siffatte sarebbe idonea a compromettere il funzionamento del mercato comune.

Per quanto riguarda un atto comunitario che, come il regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, mira ad attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, non spetta al giudice comunitario, nell'ambito della competenza esclusiva prevista dall'art. 220 CE, controllare la legittimità di una tale risoluzione adottata dal citato organo internazionale, quand'anche tale controllo si limitasse all'esame della compatibilità di tale risoluzione con lo *ius cogens*, ma gli spetta il controllo della legittimità dell'atto comunitario di attuazione.

(v. punti 211, 213, 216, 222, 225-227, 229-230)

Una sentenza di un giudice comunitario con cui si stabilisse che un atto comunitario volto ad attuare una risoluzione siffatta è contrario a una norma superiore facente parte dell'ordinamento giuridico comunitario non rimetterebbe in discussione la prevalenza di tale risoluzione sul piano del diritto internazionale.

A tale riguardo, gli obblighi imposti da un accordo internazionale non possono avere l'effetto di compromettere i principi costituzionali del Trattato CE, tra i quali vi è il principio secondo cui tutti gli atti comunitari devono rispettare i diritti fondamentali, atteso che tale rispetto costituisce un presupposto della loro legittimità, che spetta alla Corte controllare nell'ambito del sistema completo di mezzi di ricorso istituito dal Trattato stesso.

(v. punti 281-282, 286-288)

5. I diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo riveste, a questo proposito, un particolare significato. Il rispetto dei diritti dell'uomo rappresenta quindi una condizione di legittimità degli atti comunitari e nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi.

I principi che disciplinano l'ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite non implicano che un controllo giurisdizionale della legittimità interna del regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, sotto il profilo dei diritti fondamentali sia escluso per il fatto che l'atto in questione mira ad attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Una simile immunità giurisdizionale di un atto comunitario, quale corollario del principio di prevalenza sul piano del diritto internazionale degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare di quelli relativi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate in base al capitolo VII di tale Carta, non trova alcun fondamento nell'ambito del Trattato CE. L'art. 307 CE non potrebbe in alcun caso consentire di mettere in discussione i principi che fanno parte dei fondamenti stessi dell'ordinamento giuridico comunitario, tra i quali i principi di libertà, di democrazia nonché di rispetto dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali sanciti dall'art. 6, n. 1, UE quale fondamento dell'Unione. Se la disposizione dell'art. 300, n. 7, CE, secondo cui gli accordi conclusi alle condizioni ivi indicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri, fosse applicabile alla Carta delle Nazioni Unite, essa conferirebbe a quest'ultima la prevalenza sugli atti di diritto comunitario derivato. Tuttavia, sul piano del diritto comunitario, tale prevalenza non si estenderebbe al diritto primario e, in particolare, ai principi generali nel cui novero vi sono i diritti fondamentali.

I giudici comunitari devono quindi, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato CE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali, ivi inclusi gli atti comunitari che, come il regolamento in questione, mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

(v. punti 283-285, 299, 303-304, 306-308, 326)

6. Le competenze della Comunità devono essere esercitate nel rispetto del diritto

internazionale e un atto adottato in forza di tali competenze va interpretato, e la sua sfera d'applicazione circoscritta, alla luce delle norme pertinenti del diritto internazionale.

Nell'esercizio della sua competenza di adozione di atti comunitari ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE, per l'attuazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la Comunità è tenuta ad attribuire particolare importanza al fatto che, a norma dell'art. 24 della Carta delle Nazioni Unite, l'adozione da parte del Consiglio di sicurezza di risoluzioni in base al capitolo VII di detta Carta costituisce l'esercizio della responsabilità principale di cui è investito tale organo internazionale per mantenere, su scala mondiale, la pace e la sicurezza, responsabilità che, nell'ambito del citato capitolo VII, include il potere di determinare ciò che costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, nonché di assumere le misure necessarie per il mantenimento o il ristabilimento di queste ultime.

Tuttavia, la Carta delle Nazioni Unite non impone la scelta di un modello prestabilito per attuare le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al suo capitolo VII, posto che tale attuazione deve intervenire nel rispetto delle modalità applicabili a tal fine

nell'ordinamento giuridico interno di ciascun membro dell'ONU. Infatti, la Carta delle Nazioni Unite lascia in linea di principio ai membri dell'ONU la libera scelta tra vari modelli possibili di recepimento di dette risoluzioni nel loro ordinamento giuridico interno.

Consiglio di sicurezza nell'ambito della lotta al terrorismo, talune considerazioni imperative riguardanti la sicurezza o la conduzione delle relazioni internazionali della Comunità e dei suoi Stati membri possono ostare alla comunicazione agli interessati di taluni elementi e, pertanto, all'audizione degli stessi in merito a tali elementi.

(v. punti 291, 293-294, 298)

7. Per quanto riguarda i diritti della difesa, e in particolare il diritto al contraddittorio, con riferimento a misure restrittive quali quelle imposte dal regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, non può richiedersi alle autorità comunitarie di comunicare detti motivi prima dell'inserimento iniziale di una persona o di un'entità nell'elenco stesso. Infatti, una simile comunicazione preventiva sarebbe tale da compromettere l'efficacia delle misure di congelamento di capitali e di risorse economiche imposte da tale regolamento. Per ragioni anch'esse relative all'obiettivo perseguito dal suddetto regolamento e all'efficacia delle misure da esso previste, le autorità comunitarie non erano neppure tenute a procedere a un'audizione dei ricorrenti prima dell'inserimento iniziale dei loro nomi nell'elenco di cui all'allegato I di tale regolamento. Inoltre, trattandosi di un atto comunitario inteso a dare attuazione ad una risoluzione adottata dal

Tuttavia, i diritti della difesa, in particolare quello al contraddittorio, non sono manifestamente rispettati, dal momento che né il regolamento in questione né la posizione comune 2002/402, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaeda e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate, cui il suddetto regolamento rinvia, prevedono alcuna procedura di comunicazione degli elementi che giustificano l'inclusione dei nomi degli interessati nell'allegato I del citato regolamento e di audizione di questi ultimi, né contemporaneamente né successivamente a tale inclusione, e che, in seguito, il Consiglio non ha comunicato ai ricorrenti gli elementi assunti a loro carico per fondare le misure restrittive loro imposte, né ha concesso a questi ultimi il diritto di prenderne conoscenza

entro un termine ragionevole dopo l'adozione di tali misure.

diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice comunitario, sia per consentire pienamente a quest'ultimo di esercitare il controllo della legittimità dell'atto comunitario di cui trattasi, cui è tenuto ai sensi del Trattato.

(v. punti 334, 338-339, 341-342, 345,348)

8. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, principio che è stato peraltro ribadito anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quindi, allorché le suddette persone o entità non sono informate degli elementi assunti a loro carico, tenuto conto dei rapporti esistenti tra i diritti della difesa e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, esse non possono neppure difendere i loro diritti con riferimento a tali elementi in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice comunitario e quest'ultimo non è in grado di procedere al controllo della legittimità del suddetto regolamento nella parte in cui esso riguarda tali persone o entità, cosicché deve rilevarsi una violazione del citato diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

L'osservanza dell'obbligo di comunicare i motivi sui quali si basa l'inclusione del nome di una persona o di un'entità nell'elenco che costituisce l'allegato I del regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, è necessaria sia per consentire ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro

(v. punti 335-337, 349, 351)

9. L'importanza degli obiettivi perseguiti da un atto comunitario è tale da giustificare eventuali conseguenze negative,

anche di un certo peso, per taluni operatori, ivi compresi quelli che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all'adozione delle misure in questione, ma che si vedono pregiudicati, segnatamente, nei loro diritti di proprietà.

Di fronte a un obiettivo di interesse generale così fondamentale per la comunità internazionale quale la lotta con ogni mezzo, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici, il congelamento di capitali, proventi finanziari e altre risorse economiche dei soggetti individuati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato per le sanzioni come associati a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani non può, di per se stesso, essere considerato inadeguato o sproporzionato. A tal proposito, le misure restrittive disposte dal regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani, rappresentano restrizioni al diritto di proprietà che sono, in linea di principio, giustificabili.

Tuttavia, le procedure applicabili devono fornire alla persona o all'entità interessata un'occasione adeguata di esporre

le proprie ragioni alle autorità competenti, come previsto dall'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Quindi, l'applicazione ad una persona o ad un'entità delle misure restrittive derivanti dal suddetto regolamento, a causa dell'inclusione della stessa nell'elenco contenuto nell'allegato I di quest'ultimo, costituisce una restrizione ingiustificata del diritto di proprietà della persona o entità interessata, poiché tale regolamento è stato adottato senza fornire alcuna garanzia che consentisse a tale persona o entità di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, e ciò in un contesto in cui la restrizione dei suoi diritti di proprietà dev'essere ritenuta considerevole, data la portata generale e la durata effettiva delle misure restrittive a suo carico.

(v. punti 361, 363, 366, 368-370)

10. Laddove un regolamento quale il regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e

ai Talibani, debba essere annullato, nella parte in cui riguarda i ricorrenti, per una violazione di principi applicabili nell'ambito della procedura seguita nell'adottare le misure restrittive introdotte dal regolamento stesso, non è da escludere che, nel merito, possa comunque rivelarsi giustificata l'applicazione di tali misure ai ricorrenti.

L'annullamento di tale regolamento con effetto immediato potrebbe quindi arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all'efficacia delle misure restrittive

imposte dal suddetto regolamento e che la Comunità è tenuta ad attuare, dal momento che, nel lasso di tempo che precede la sua eventuale sostituzione con un nuovo regolamento, i ricorrenti potrebbero assumere provvedimenti per evitare che possano esser loro nuovamente applicate misure di congelamento di capitali. Di conseguenza, si applica correttamente l'art. 231 CE mantenendo gli effetti di detto regolamento, nella parte in cui esso riguarda i ricorrenti, per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.

(v. punti 373-374, 376)